

I DeA book

Il riconoscimento della cittadinanza italiana



Brevi riflessioni

INDICE

Premessa	4
Jus Sanguinis	4
Jus Soli	6
Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana	6
Requisiti e Documentazione	8
Istanza per Il Riconoscimento.....	9
esempio n. 1	12
esempio n. 2	14
esempio n. 3	15
Circolare Prot.N. K.28.1.....	17

PREMESSA

Riconoscere la cittadinanza italiana significa verificare la sussistenza di un diritto soggettivo di una persona; in questo caso si tratta di accertare il possesso dello *status* di cittadino italiano derivante dalla discendenza diretta di un cittadino italiano per nascita.

Pertanto si tratta di riconoscere a posteriori la cittadinanza italiana “*iure sanguinis*” a cittadini stranieri (argentini, brasiliani, venezuelani, australiani, ecc.) di seconda, terza o quarta generazione, diretti discendenti di emigranti di origine italiana.

ATTENZIONE!! E' possibile riconoscere la cittadinanza italiana anche ai discendenti di una persona emigrata, da uno degli Stati preunitari, prima della proclamazione del regno d'Italia: la sola condizione necessaria è che l'emigrato fosse vivente alla data del 17 marzo 1861.

La ricostruzione del possesso dello *status civitatis*, soprattutto per le persone nate all'estero da cittadini italiani per nascita emigrati da più di un secolo, diventa in alcuni casi estremamente complicata per la mancanza degli atti di nascita, di matrimonio, di perdita della cittadinanza; insomma di tutti quegli eventi che, nel corso degli anni, hanno coinvolto la vita dei vari discendenti e la cui trascrizione (dovuta per legge) nei registri dei competenti Comuni italiani avrebbe consentito il consolidamento della cittadinanza italiana ai discendenti.

La scarsa informazione o il disinteresse da parte degli stessi emigranti sta creando oggi notevoli problemi sia alle nostre autorità consolari, che agli ufficiali dello stato civile dei Comuni italiani che, in qualche caso, si vedono travolti da innumerevoli richieste di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.

Per i discendenti che attualmente vivono in Paesi come l'Argentina o il Brasile, dove la situazione economica e sociale è molto precaria, riuscire ad ottenere un “passaporto italiano” significa ottenere maggiori possibilità di lavoro, specialmente nei paesi dell'Unione Europea, e migliorare le proprie prospettive e condizioni di vita.

Prima di esaminare la procedura da seguire per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, vediamo i due principi che determinano la cittadinanza italiana a titolo originario: lo *ius sanguinis* e lo *ius soli*.

JUS SANGUINIS

La cittadinanza (*status civitatis*) indica la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato Stato e stabilisce l'insieme dei diritti e dei doveri che l'ordinamento riconosce al cittadino.

Per la legge italiana (legge 5 febbraio 1992, n. 91), la cittadinanza si acquista per

- Nascita (art. 1)

- Estensione: (per riconoscimento di minore, per adozione) (artt. 2-3)
- Beneficio di legge: (per lo straniero aventi ascendenti italiani, se presta servizio militare, se assume pubblico impiego, ecc.) (art. 4)
- Naturalizzazione: concessa con decreto del Ministro dell'Interno o del Presidente della Repubblica (artt. 5 e 9).

Il riconoscimento della cittadinanza italiana, consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto derivantegli *iure sanguinis* quale discendente di un cittadino italiano per nascita; deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita. Sarebbe più corretto parlare di "**attribuzione**" della cittadinanza in quanto è il nostro ordinamento ad attribuirle a titolo originario, cioè fin dalla nascita, a soggetti ben determinati. L'acquisto, invece, presuppone un provvedimento o un evento successivo alla nascita o una manifestazione di volontà dell'interessato.

La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza per origine (o meglio per nascita), lo *jus sanguinis*, ponendo, così, in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.

Tale principio lo si rinviene già nel Codice Civile del 1865 e successivamente viene ripreso dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

All'epoca la trasmissione della cittadinanza italiana avveniva solo per derivazione paterna: "*è cittadino il figlio di padre cittadino*".

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28 gennaio - 2 febbraio 1983 fu dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 1 dell'allora vigente L. 555/1912 nella parte in cui non si prevedeva l'attribuzione della cittadinanza italiana dalla nascita anche al figlio di madre italiana.

L'efficacia della sentenza retroagisce fino al 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione).

Nella nuova normativa sulla cittadinanza, il principio dello *jus sanguinis* si deriva dall'art. 1 lett. a) della legge 91/92 che dispone:

"1. E' cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

mentre la lett. b) attribuisce la cittadinanza italiana secondo il principio dello *jus soli* a determinate condizioni:

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza."

Concludendo, quindi, deve considerarsi cittadino italiano *jure sanguinis* ogni soggetto che sia nato, anche all'estero, da padre cittadino o da madre cittadina (per la madre a partire dal 1° gennaio 1948).

I discendenti potranno essere considerati cittadini italiani purché non si sia verificata alcuna interruzione per perdita o rinuncia della stessa e non importa se ad essi sia stata attribuita la cittadinanza *iure soli* dallo Stato dove sono nati.

ATTENZIONE!! Per figli di padre o di madre cittadini si intendono anche quelli riconosciuti dal padre o dalla madre o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

JUS SOLI

Come abbiamo visto il nostro ordinamento pone il “diritto di sangue” in posizione di preminenza lasciando come ipotesi eccezionale e residuale il “diritto territoriale”, il cosiddetto *jus soli*, che viene applicato solo in determinate situazioni (art. 1, comma 1, lett. b) L. 91/1992) a chi è nato in Italia e si trovi in una situazione tale da non consentirgli l’attribuzione di altra cittadinanza per diritto di sangue.

Lo *jus soli* (o *iure loci*) è un principio largamente applicato nei cosiddetti paesi di immigrazione come l’Argentina, il Brasile, gli USA, ecc. e consiste nell’attribuzione della cittadinanza dello Stato a tutti i soggetti che nascono sul suo territorio.

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La procedura e la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento sono **riportati nella circolare del Ministero dell’interno n. K.28/1 dell’8 aprile 1991**, considerata pienamente valida anche dopo l’entrata in vigore della legge 91/1992.

I requisiti sono necessari per dimostrare

- la discendenza dall’avo emigrato ed originariamente investito della cittadinanza italiana *iure sanguinis*
- l’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza
- la mancata naturalizzazione straniera da parte dell’avo
- l’assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti.

Nella valutazione dei requisiti bisogna tenere presente la particolare situazione della donna italiana eventualmente coniugatasi con cittadino straniero.

La cittadinanza della donna italiana, regolata prima dal codice civile del 1865 e successivamente ripresa dalla Legge 555 del 1912, era vincolata a quella del marito: in particolare, l’art. 10, comma 3, della citata legge, prevedeva la perdita della cittadinanza italiana nel caso in cui questa si fosse sposata ad uno straniero.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, sancì l'incostituzionalità del 3° comma del citato art. 10, *nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la naturalità straniera del coniuge per effetto di matrimonio.*

La successiva riforma del diritto di famiglia (Legge 151 del 1975) tenne in considerazione l'orientamento della Corte Costituzionale: così l'art. 25 introdusse l'art. 143 ter del codice civile che, unitamente all'art. 219 richiedeva una espressa manifestazione di volontà da parte della donna per la scelta del suo status civitatis.

Art. 143 ter codice civile

Cittadinanza della moglie -

La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.

Art. 219 L. 151/75

La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente.....

Dopo varie pronunce giurisprudenziali e da ultimo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 23.06.2000 - al quale fa seguito la circolare del Ministero dell'Interno K.60.1/5 dell'8 gennaio 2001 - si è stabilito che **gli effetti della sentenza n. 87 del 1975 retroagiscono al 1° gennaio 1948** tanto che la dichiarazione di cui al citato art. 219 non determina il riacquisto della cittadinanza italiana, ma disciplina solo le condizioni per poter esercitare i diritti connessi alla detenzione dello *status civitatis*.

Ne consegue:

che le nostre connazionali, coniugate con cittadino straniero a decorrere dal 1° gennaio 1948 o il cui coniuge l'ha perduta dopo il 1° gennaio 1948, non sono incorse automaticamente nella perdita della cittadinanza italiana.

Pertanto

1. la donna italiana coniugata con straniero prima del 1° gennaio 1948

ha perso la cittadinanza italiana ma può riacquistarla rendendo una dichiarazione ai sensi dell'art. 219 della L. 151/1975 (vedi formula 90).

Trattandosi di un riacquisto della cittadinanza, che decorrerà da giorno successivo alla dichiarazione, è di tutta evidenza che la donna ha avuto un'interruzione del suo status civitatis italiano ed in questo caso non avrà potuto trasmettere, nel periodo di non possesso, la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.

2. La donna italiana coniugata con straniero dopo il 1° gennaio 1948

ha perso la cittadinanza italiana ma, con una semplice dichiarazione (manifestazione di volontà) espressa dalla stessa o dai suoi discendenti in linea retta, si vedrà riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana in applicazione della sentenza n. 87 del 1975 e delle nuove interpretazioni disposte con circolare del Ministero dell'Interno K.60.1/5 dell'8 gennaio 2001.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

Esaminiamo adesso i requisiti richiesti e la documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di emigranti italiani titolari della cittadinanza straniera *iure soli*.

La discendenza italiana deve essere comprovata dalla seguente documentazione:

- Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero e rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- Atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero
- Atti di matrimoni dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;

l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza ovvero la mancata naturalizzazione straniera da parte dell'avo

Una tipica di interruzione può rinvenirsi nel caso di discendenti

- a. nati da donna italiana prima del 1° gennaio 1948
- b. nati anche successivamente al 1° gennaio 1948 da donna coniugata prima di tale data e quindi perdente la cittadinanza italiana per effetto dell'art. 10 L. 555/1912. la donna può solo chiedere l'applicazione dell'art. 219 della L. 151/1975. (vedi esempio n. 3)

Per quanto riguarda la mancata naturalizzazione da parte dell'avo emigrato, dovrà essere prodotto il certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero attestante la mancata naturalizzazione del capostipite.

L'assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei suoi discendenti ai sensi dell'art. 7 della L. 555/1912.

L'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 si riferisce al cittadino italiano nato in uno Stato dal quale sia ritenuto proprio cittadino per diritto territoriale (*jus loci*) e residente all'estero. In questo caso il soggetto viene ad assumere una cittadinanza plurima quanto per la legge italiana è cittadino italiano *iure sanguinis* per essere nato da padre o da madre cittadini ed è cittadino straniero *jure loci*. Alla maggiore età il citato art. 7 prevedeva la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana attraverso una espressa manifestazione di volontà, rinuncia che, dopo il 16 agosto 1992, può essere effettuata in base all'art. 11 della Legge 91/1992.

Ai fini del riconoscimento, quindi, per tutti gli ascendenti in linea retta e per la persona richiedente deve essere dimostrata la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana.

Questa certificazione può essere rilasciata solo dai Consolati competenti, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO

La persona che intende dimostrare il possesso della cittadinanza italiana deve presentare apposita istanza, **in bollo**,

- se residente all'estero ✍ all'autorità consolare italiana competente
- se residente in Italia ✍ al Sindaco del Comune di residenza

L'aumento impressionante di richieste sta creando notevoli problemi alle nostre autorità consolari che non riescono più ad evadere le pratiche in tempi ragionevoli, tanto che risultano fissati appuntamenti al 2004-2005.

Spinti dall'esigenza di ottenere "il passaporto italiano" molti, forse anche mal consigliati, arrivano in Italia con la speranza di riuscirci in tempi molto più brevi.

Ma il requisito necessario per poter avviare la procedura in comune italiano è la residenza.

Il soggetto che si presenta in Italia con un passaporto straniero se intende fissare la sua dimora abituale deve innanzitutto munirsi di permesso di soggiorno ed iscriversi all'anagrafe del Comune di dimora abituale. A tal proposito giova ricordare che lo straniero può chiedere l'iscrizione anagrafica quando sia munito di permesso di soggiorno valido indipendentemente dal motivo del rilascio e dalla durata dello stesso (a tal proposito si confronti quanto espressamente disposto dal Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 13/91 quando dispone che "*deve ritenersi ammissibile..... l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extracomunitari anche nelle prospettate ipotesi di turismo di lunga durata; fattispecie quest'ultime che rivestono carattere di particolare delicatezza, riguardando in special modo cittadini ex italiani - ad esempio argentini - o figli di questi, che intendono tornare a soggiornare in Italia, ed eventualmente, riacquistare lo status civitatis del nostro Paese ai sensi dell'art. 9 della legge sulla cittadinanza*").

Solo quando l'iscrizione anagrafica è definitiva il soggetto può presentare istanza all'ufficiale dello stato civile per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

ATTENZIONE: ogni documento presentato deve essere **legalizzato e tradotto** in lingua italiana.

La **LEGALIZZAZIONE** consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità del sottoscrittore dell'atto e dell'autenticità della firma stessa. Per gli atti ed i documenti rilasciati da autorità straniere da valere in Italia, le firme sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, alla quale hanno aderito anche l'Italia e l'Argentina, ha abolito la legalizzazione degli atti pubblici formati negli Stati aderenti alla stessa, introducendo "**L'APOSTILLE**". E' la sola formalità che può essere richiesta per gli atti pubblici provenienti da uno degli Stati aderenti quando questi devono essere prodotti in un altro degli Stati stessi. E' una forma semplificata di legalizzazione e consiste nell'attestazione della autenticità della firma, la qualifica del firmatario e l'identità del sigillo o timbro.

L'apostille viene apposta sull'atto stesso dall'autorità competente dello Stato emanante il documento.

La legalizzazione non può essere pretesa quando la escludono accordi/convenzioni tra due o più stati.

Anche se la legalizzazione è tuttora ampiamente diffusa, sono sempre più numerosi gli accordi bilaterali e le convenzioni finalizzate alla soppressione di tale onere per una maggiore semplificazione della circolazione degli atti fra gli Stati.

Citiamo, ad esempio, l'accordo tra Italia e Argentina, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 (legge 22 novembre 1988, n. 533 - s.o. G.U. n. 292 del 14.12.1988) ratificato il 13 marzo 1990 (comunicato in G.U. n. 273 del 22.11.1990) che prevede lo scambio degli atti di stato civile e l'**ESENZIONE** dalla legalizzazione per taluni documenti.

In particolare l'art. 6 stabilisce che i due Stati accetteranno gli atti senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra parte e a condizione che siano datati , muniti di firma e timbro dell'autorità che li ha rilasciati.

Viene inoltre stabilito che quando gli atti o documenti non siano trasmessi per via ufficiale (cioè non avviene lo scambio tra ufficiali dello stato civile) e sorgano fondati dubbi sull'autenticità dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti...

Ciò a significare che se i documenti sono presentati direttamente dagli interessati e non sono redatti sui modelli bilingue, vi è la necessità dell'"Apostille".

La **TRADUZIONE** in lingua italiana degli atti prodotti viene certificata conforme al testo straniero (art. 22 dpr. 396/2000) con le seguenti modalità:

A) all'estero

- dall'autorità diplomatica o consolare italiana
- da un traduttore ufficiale del Paese straniero (in questo caso si rende necessaria la legalizzazione della traduzione – cfr. Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri 15/12/80 n.20685/92500)

B) in Italia

- presso la Cancelleria del Tribunale
- da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile



In quest'ultimo caso, spesso viene chiesto chi deve sostenere le spese per il traduttore?

Riteniamo corretto affermare che trattandosi di un servizio richiesto da un soggetto per soddisfare un suo interesse, le spese debbano essere sostenute dall'interessato stesso, a meno che non si tratti di persona indigente.

Vediamo ora alcuni **ESEMPI PRATICI**.

ESEMPIO N. 1

MARIO nato a Lucca il 10.10.1880 ed emigrato in Brasile nel 1910



Richiede il riconoscimento della cittadinanza

Se residente in Italia → all'ufficiale dello stato civile del comune

Se residente all'estero → all'autorità consolare italiana.

I documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana di Pino sono:

per Mario

- 1) estratto di nascita rilasciato dal Comune italiano
- 2) certificato di matrimonio rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile brasiliano
- 3) certificato di morte (serve esclusivamente per annotarlo, dopo averlo trascritto, sull'atto di nascita e concludere la sua posizione di stato civile)
- 4) certificato di non naturalizzazione brasiliana rilasciato dall'autorità Brasiliana

per Paolo

- 1) certificato di nascita e matrimonio rilasciati dall'Ufficiale dello stato civile Brasiliano
- 2) Attestazione di non aver rinunciato alla cittadinanza italiana rilasciato dal Consolato italiano in Brasile

per Pino

- 1) certificato di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile brasiliano
- 2) Attestazione di non aver rinunciato alla cittadinanza italiana rilasciato dal Consolato italiano in Brasile

L'Ufficiale di Stato Civile, dopo aver esaminata la documentazione prodotta o acquisita, effettuate le eventuali indagini presso il Comune italiano d'origine o di ultima residenza dell'avo o presso le autorità consolari, riscontrata la regolarità e la fondatezza della richiesta,

EFFETTUA la trascrizione del solo atto di nascita di Pino

COMUNICA l'avvenuta trascrizione ed il conseguente riconoscimento della cittadinanza italiana per Pino


- Allo stesso Pino
- Alla Questura
- Al Ministero dell'interno – divisione cittadinanza

Si precisa che in merito alla trascrizione degli atti di stato civile si stanno confrontando due diverse scuole di pensiero:

- A) una sostiene la necessità di trascrivere tutti gli atti di stato civile, stante l'interpretazione pedissequa della circolare nella parte in cui afferma che *"....disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali...."*, intendendo che, se la cittadinanza italiana è stata riconosciuta al richiedente giocoforza è stata riconosciuta anche agli ascendenti.
- B) l'altra, sostenuta da alcuni funzionari del Ministero dell'Interno – Divisione cittadinanza - e condivisa da questa associazione, ritiene che la locuzione *"la trascrizione degli atti"* sia riferita esclusivamente agli atti dell'istante e non a quelli dei *suoi danti causa, i quali si vedrebbero attribuita la cittadinanza a prescindere dalla loro volontà* e quindi l'altra locuzione *"soggetti riconosciuti"* deve essere intesa con riferimento esclusivo al soggetto che espresso volontà di essere riconosciuto cittadino italiano.

ESEMPIO N. 2


MARIO nato a Lucca il 10.10.1880 ed emigrato in Brasile nel 1910



Gina, avendo sposato un cittadino straniero nel 1950, che gli ha trasmesso la propria cittadinanza, ha perso la cittadinanza italiana per effetto dell'art. 10 della legge 555/1912 ma, in applicazione della sentenza n. 87 del 1975, può chiedere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana. Tale richiesta può essere effettuata anche da Pino. Successivamente Pino può chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza materna con la stessa procedura indicata nell'esempio n. 1

ESEMPIO N. 3

MARIO nato a Lucca il 10.10.1880 ed emigrato in Brasile nel 1910



Anche in questo caso Gina ha perso la cittadinanza italiana per aver sposato un cittadino straniero (art. 10, 3° comma, L. 555/1912), che le ha trasmesso la propria cittadinanza, e la può riacquistare ai sensi dell'art. 219 della legge 151 del 1975 (formula n. 90), cittadinanza che decorrerà solamente dal giorno successivo alla sua manifestazione di volontà. All'interessata non può essere riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana in base alla sentenza n. 87/1975 in quanto la stessa retroagisce al 1° gennaio 1948.

Pino, che al momento della nascita era cittadino straniero, figlio di due genitori stranieri, **NON può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana**, interrompendosi la trasmissione della cittadinanza con la perdita della madre Gina.

Unica possibilità per acquistarla sono le procedure di cui all'art. 4 o 9 della L. 91/1992 e cioè se presta servizio militare per lo Stato italiano, se assume un pubblico impiego, se alla maggiore età risiede legalmente da almeno due anni (art. 4) ovvero se risiede da almeno 3 anni e il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita.

Va, infine, evidenziato che se la richiesta di riconoscimento viene presentata direttamente alle autorità consolari sarà il consolato stesso a verificare la fondatezza della richiesta e a comunicare poi l'esito al comune italiano competente.

In verità i Consolati stanno trasmettendo tutti gli atti di stato civile relativi all'intera discendenza senza peraltro indicare se o chi ha presentato l'istanza di riconoscimento di cittadinanza italiana. Che si tratti di riconoscimento spesso lo si desume leggendo gli atti che riportano l'annotazione che la persona a cui l'atto di riferisce non ha rinunciato alla cittadinanza italiana.

In questo caso si deve ritenere, in linea con quanto già affermato, che l'Ufficiale di Stato Civile, quando desuma che trattasi di riconoscimento della cittadinanza dovrà trascrivere solamente l'atto di nascita del richiedente.

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali
Divisione Cittadinanza

ROMA, 8 aprile 1991

CIRCOLARE PROT.N. K.28.1

OGGETTO: Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.

Si è avuto modo di rilevare come pervengano sempre più numerose richieste di chiarimenti circa le modalità che debbono essere adottate al fine di definire la situazione di cittadinanza di persone provenienti da Paesi esteri (in particolare modo dall'Argentina ma anche dal Brasile o dagli Stati Uniti) e munite di passaporto straniero, le quali rivendicano la titolarità dello status civitatis italiano.

Com'è noto, infatti, in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana (ad es. tutti gli Stati del continente americano, l'Australia, ecc.) attributivi "iure soli" dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato d'emigrazione (Argentina, Brasile, Uruguay, Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Venezuela, ecc.) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita, il possesso tanto della cittadinanza italiana (in derivazione paterna) quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero.

Nel contempo, anche i soggetti nati in uno Stato estero il quale attribuisce la cittadinanza "iure soli" e riconosciuti da padre cittadino o la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente risultano versare nella medesima situazione di doppia cittadinanza.

Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre di nostri emigrati, siano investiti della cittadinanza italiana.

Detta eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, secondo il dettato della sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 della Corte Costituzionale, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all'epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata.

Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani "iure sanguinis" in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Si fa, tuttavia, presente che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano all'anzidetta categoria di persone deve essere subordinato al verificarsi di determinate condizioni ed al documentato accertamento di alcune essenziali circostanze.

A) Condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Innanzitutto occorre chiarire che, dovendo l'eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano.

Peraltro, l'iscrizione anagrafica di queste persone, entrate in Italia con passaporto straniero, deve seguire le modalità disciplinanti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente degli stranieri e presuppone, da parte degli interessati, l'espletamento degli adempimenti di cui alle disposizioni vigenti in materia. Si soggiunge, altresì, che qualora l'iscrizione anagrafica delle anzidette persone non risultasse possibile in quanto costoro non possono annoverarsi tra la popolazione residente secondala nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 123, la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletato, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.

B) Procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risiede l'istante straniero originario italiano.

Le stesse dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- 7) certificato di residenza.

Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.

Si fa, ancora, presente che, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio – da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana – della facoltà di rinunziarvi ex art.7 della richiamata legge n.555/1912 si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il Comune italiano d'origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero ovvero presso il Comune di Roma e, dall'altro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in

questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale dell’Emigrazione e degli Affari Sociali – Ufficio VIII ⁽¹⁾ perché interpellati i dipendenti Uffici Consolari interessati.

I Signori Sindaci, verificata altresì la fondatezza della pretesa avanzata dagli istanti a vedersi attribuita “iure sanguinis” la cittadinanza italiana, disporranno la trascrizione degli atti di stato civile relativi ai soggetti riconosciuti nostri connazionali e potranno procedere al rilascio dell’apposita certificazione di cittadinanza nonché agli altri conseguenti incombeni di competenza.

I Signori Sindaci vorranno, infine, dare comunicazione delle determinazioni assunte alle SS.LL., alle locali Autorità di P.S. ed a questo Ministero.

Nel caso in cui, invece, insorgessero dubbi circa l’effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti il nostro status civitatis i Signori Sindaci sono pregati di interpellare questo Ministero trasmettendo il relativo carteggio.

Si prega di diramare le opportune istruzioni ai Sindaci dei Comuni della Provincia e di fornire assicurazione.

IL MINISTRO
F.to (Scotti)

NOTA BENE: La presente circolare è da ritenersi valida anche in seguito all’ entrata in vigore della Legge 9 febbraio 1992, n. 91, giusta nota del Ministero K. 28/1 – 3425 del 6 aprile 1995.

⁽¹⁾ ora: DIREZIONE GENERALE ITALIANI ALL’ESTERO E POLITICHE MIGRATORIE – UFF.III°